





Regolamenti (Copia del famiglia Gerardi  
meglio Regole verso gli anni nel 1933 al 26  
della via pag. 30, la lettera spiegata  
di 215. copia l'art. 6° del capo I, pag. 4

# Società di S. Francesco di Sales

## Capo I° Spirito di questa società

In ogni tempo fu speciale sollecitudine dei ministri della nostra santa cattolica religione di adoperarsi con zelo affine di procurare il bene spirituale della gioventù, perciocché dalla buona o cattiva educazione di essa dipende un buono o triste avvenire ai costumi della società. Il medesimo divin Salvatore ci diede col fatto, evidente prova di questa verità; quando compiva in terra la sua divina missione, invitando con parziale affetto i fanciulli ad appressarsi a Lui, „venite parvuli venire ad me“. E venovano e specialmente i Sommi Pontefici seguendo le vestigia del Pontefice eterno, il divin Salvatore, di cui fanno le voci sulla terra, promossero in ogni tempo e colla voce e cogli scritti la buona educazione della gioventù. Il frequente ~~vista~~ che Dio conservi lungo tempo a gloria della Chiesa, oltre le indefesse fatiche

notemute a favore della pericolante gioventu, favori con particolari meriti materiali e morali quelle istituzioni che a questa parte del sacro ministero dedicano le loro cure. A nostri giorni per altro il bisogno e di gran lunga piu sentito. La trascuratezza di molti genitori, l'abuso della stampa, gli sforzi degli eretici e de rettari per accrescere il numero de loro seguaci, mostrano la necessita di unirvi insieme a combattere la causa del signore, sotto lo stendardo del Vicario di Gesù Cristo per conservare la fede ed il buon costume, soprattutto in quella classe di gioventu che per essere povera e esposta a maggior pericolo della sua eterna salute. Egli e questo lo scopo della Societa o Congregazione di S. Francesco di Sales.

Espos. Origine di questa Societa

Fin dall'anno 1841 il sac. Dono Giovanni si univa ad altri ecclesiastici per accogliere in apposti locali i giovani piu abbandonati della citta di Corimo a fine di trattenerli con trastulli e nel tempo stesso dar loro il pane della divina Parola. Ogni cosa facevan d'accordo coll'autorita ecclesiastica. Benedicendo il Signore questi tenui principii il concorso dei giovani divenne assai grande e nell'anno 1844 M. Fr. noni nostro venerato Arcivescovo di felice memoria concedeva di risolvere un edifizio a forma di

ORATORIO S. FRANCESCO DI SALES  
TORINO  
VIA COTTOLONGO, 32  
DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE D. BOSCO

Chiesa, (1) colla facolta di fare ivi quelle sacre funzioni che sono necessarie per la santificazione dei giorni festivi e per l'istruzione dei giovani che ogni giorno piu numerosi intervenivano. Per l'Arcivescovo venne piu volte ad amministrare la S. Cresima.

nell'anno 1846 concedeva che tutti quelli che intervenivano a tale istruzione potessero ivi essere ammessi alla S. Comunione ed adempire il precetto pasquale, permettendo di cantare la S. Messa, fare tridui, novene qualora cio si ravvisasse opportuno. Queste cose ebbero luogo fino all'anno 1847 nell'oratorio detto di S. Francesco di Sales. In questo anno crescendo il numero dei giovani e con divenuta ristretta la Chiesa attuale, col ~~suo~~ consenso sempre dell'autorita ecclesiastica, si aprì in un altro angolo della citta, viale dei Platani a Porta Nuova, un secondo oratorio sotto al titolo di S. Luigi Gonzaga, col medesimo scopo dell'antecedente. divenuti insufficienti anche questi due locali l'anno 1849 se ne apriva un terzo sotto al titolo del S. Angelo Custode in Sanchiglia, altro quartiere di questa citta.

(1) Due camere destinate all'alloggio dei preti direttori della pia opera di S. M. del Rifugio. Nel 1845 l'oratorio trasferivasi nel centro della regione Valdocco ove e tuttora.

tempi rendendosi assai calamitosi per la religione, il superiore ecclesiastico con tratto di grande bontà di motu proprio approvava il regolamento di questi oratorii e ne costituiva direttore capo il sac. S. Bono concedendogli tutte quelle facilità che potessero tornare necessarie ed opportune a questo scopo.

Molti Vescovi adottarono il medesimo piano di regolamento e si adoperarono per introdurre nelle loro Diocesi questi oratorii festivi.

Ma un bisogno più grave apparve in questa parte di sacro Ministero. Non pochi giovani già alquanto di età avanzata non potevano essere abbastanza istruiti col solo catechismo festivo quindi fu mestieri aprire scuole e catechismi diurni e serali da tenersi nel decorso della settimana.

Anzi molti di essi trovavansi talmente poveri ed abbandonati che per torli dai pericoli, istruirli nella religione ed avviarli al lavoro non si trovò più altro mezzo che raccogliervi in appaniti locali e colà somministrare loro quanto è necessario per la vita. Il che da ventisette anni si pratica in Torino nella casa annessa all'Oratorio di S. Francesco di Sales, ove i ricoverati sono in numero di 800 circa.

Altra casa fu aperta nell'anno 1863 in Abbiadello di Monferrato sotto il titolo di piccolo seminario di S. Carlo, ora trasferito in Borgo S. Martino, ove circa cento cinquanta giovani sono educati secondo il regolamento degli Oratorii di questa società.

Nel 1864 fu aperta una nuova casa in



forma di Collegio in Louzo Corinese, dove nella scienza e nella religione sono istruiti circa 200 giovani compresi gli esterni. Nel 1869 fu aperta la casa di Cherasco, nel 1870 quella di Blasio.

Per le radunanze dei giovani volite a farsi negli oratorii festivi, per le scuole diurne e serali e per il numero ognor crescente dei ricoverati la messe del Signore divenne ognor più copiosa. Onde per conservare l'unità di spirito e di disciplina da cui dipende il buon esito degli oratorii, fino dall'anno ~~1844~~ 1844 alcuni ecclesiastici si raccolsero in una specie di società o congregazione aiutandosi a vicenda e coll'esempio e coll'istruzione. Essi non facevano alcun voto e si limitavano ad una semplice promessa di occuparsi nell'istruzione dei giovani ed in altre parti del sacro ministero, che loro sembrasse di maggior gloria di Dio, e vantaggio dell'anima propria. Ricorrono a loro superiore il sac. Bono Giovanni e sebbene non facessero voti tuttavia in pratica si osservavano presso a poco le regole che sono esposte.

Capo 3° Scopo di questa Società

1° Lo scopo di questa società si è la perfezione cristiana dei suoi membri; ogni opera di carità spirituale e corporale verso de' giovani, specialmente se sono poveri, ed anche l'educazione del giovane clero. Essa poi si compone di

Eudemartia, di Chierni e di Baiu.

2° I giovani bristi cominciano a fare ed insegnare, così i congregati cominceranno a perfezionare se stessi colla pratica delle cristiane virtù interne ed esterne, coll'acquisto della scienza; di poi si adopereranno a beneficio del prossimo.

3° Il primo esercizio di carità sarà di raccogliere i giovani poveri ed abbandonati per istruirli nella S. Cattolica Religione, particolarmente nei dì festivi, come si pratica in questa città di Torino nei tre oratorii di S. Francesco di Sales, di S. Luigi Gonzaga e in quello di S. Giuseppe.

4° Si incontrano poi alcuni giovani talmente abbandonati che per loro viene inutile ogni cura se non sono ricoverati. A tale uopo, per quanto sarà possibile si apriranno case di ricovero; ove coi mezzi che la Provvidenza porrà tra le mani; sarà loro somministrato alloggio, vitto e vestito. Appena poi verranno istruiti nelle verità della fede, saranno egualmente avviati a qualche arte, o mestiere, come attualmente si fa nella casa annessa all'Oratorio di S. Francesco di Sales in questa città.

5° In vista poi dei gravi pericoli che corre la gioventù desiderosa di abbracciare lo stato eudemartico, questa società si darà cura di coltivare nella pietà e nella vocazione coloro che mostreranno speciale attitudine allo studio ed eminente disposizione alla pietà. Trattandosi di ricoverare giovani per lo studio saranno di preferenza accolti i più poveri, perchè mancanti di mezzi di fare altroue i loro studi purchè porgano



fondate speranze di riunire nello stato eudemartico. Nella cura di Valdocco sono circa 600, ed in Mirabello oltre a 100, i giovani; che percorrono i corsi latini con questo uopo; a Sanzo sono oltre a 100 che percorrono i corsi classici al medesimo fine.

6° Il bisogno di ritenere la religione cattolica si fa gravemente sentire anche fra gli adulti del basso popolo, e particolarmente nei paesi di campagna; perciò i congregati si adopereranno di dettare esercizi spirituali, diffondere buoni libri, usando di tutti quei mezzi che suggerisce la carità, affinché e colla voce e cogli scritti si ponga un argine all'empietà ed all'eresia, che in tante guise tentano d'insinuarsi fra i rozzi e gli ignoranti. Ciò al presente si fa col dettare di quando in quando qualche muta di esercizi spirituali, con tradui e novene, colla pubblicazione delle Lettere cattoliche, e colla tipografia dall'anno 1862 appositamente iniziata nella casa di Valdocco per la stampa di buoni libri.

Forma di questa Società

1° Tutti i congregati tengono vita comune, straordinariamente dal vincolo della fraterna carità e dei voti semplici (1) che li unisce a formare un cuor solo e un'anima sola per amare e servire Iddio colle virtù dell'ubbidienza, della povertà, della castità

(1) Vedi nota a pag.

o coll'esatto adempimento dei doveri di buon cristiano.

2° Nell'entrare in congregazione ognuno conserva i diritti civili anche dopo fatti i voti; quindi conserva la proprietà delle cose sue, la facoltà di succedere e di ricevere eredità, legati o donazioni; Ma per tutto il tempo che vivrà in congregazione non potrà amministrare i suoi beni se non nel modo e nei limiti soluti dal Superiore maggiore.

3° I frutti degli stabili e mobili portati in congregazione, per tutto il tempo che egli vi rimane, devono cedersi a favore della stessa. Potrà per altro o in parte o interamente disporre a favore dei genitori e parenti, di quanto possiede fuori di congregazione, ma sempre col consenso del Superiore.

4° I Chierici e Sacerdoti anche dopo fatti i voti ritengono i loro patrimoni ecclesiastici o beneficii semplici; ma non li amministreranno, né potranno goderli in particolare.

5° L'amministrazione dei patrimoni, dei beneficii, e di quanto è portato in congregazione appartiene al Superiore Generale il quale o per se, o per altri li amministrerà e ne riceverà i frutti annui finché l'individuo sarà in congregazione.

6° Al medesimo Superiore ogni sacerdote consegnerà eziandio l'elevazione delle Messe, e gli altri Chierici o Laici gli consegneranno ogni sorta di denaro che in qualsiasi modo possa lor pervenire, affinché serva a beneficio comune.

7° La Società provvederà a ciascuno tutto quello che è necessario al vitto, agli abiti ed a quanto può occorrere nelle varie vicende della vita, sia nello stato di sanità, sia in caso di malattia; anzi occorrendo ragionevol motivo il Superiore può mettere a disposizione di qualche socio quel denaro o quegli oggetti che egli giudicherà bene impiegati a maggior gloria di Dio.

8° Se alcuno morisse senza testamento gli succedera chi di diritto.

9° I voti obbligano l'individuo finché dimorerà in congregazione. Se alcuno o per ragionevole motivo, o dietro a ~~pre~~udente giudizio dei superiori dovesse uscire dalla congregazione, egli può essere ricolto dai voti biennali dal Superiore Generale, e se ha fatto i voti perpetui deve ritornare alla Sede.

10° Ognuno faccia di perseverare nella sua vocazione fino alla morte. Ciascuno si ricordi di quelli gravi parole del Divino Salvatore: Hemo mittens manum ad aratrum et respiciens retro aptus est regno dei. - Ciò non ostante se alcuno uscirà di congregazione, non potrà pretendere corrispettivo di sorta pel tempo che vi è rimasto, qualunque carica abbia egli coperto, qualunque lucro abbia procurato. Egli può per altro portar seco questi stabili ed anche quegli oggetti mobili di cui avesse conservato la proprietà entrando in congregazione. Ma non ha alcun diritto di dimandare al Superiore

conto alcuno dei frutti e dell'amministrazione de medesimi pel tempo che egli visse nella Società a meno che vi siano stati patti particolari col Rettor Maggiore.

Capo 5° Del Voto d'Obbedienza

1° Il profeta Davide pregava Dio, che lo illuminasse a fare la sua santa volontà. Il divin Salvatore ci assicura che egli non è venuto per fare la sua volontà, ma quella del suo Padre beato; egli è per assicurarci di fare in ogni cosa la santa volontà di Dio, che facciamo il voto di ubbidienza.

2° Questo voto obbliga a non occuparsi se non di in quelle cose, che il rispettivo superiore, giudicherà di maggior gloria di Dio e vantaggio dell'anima propria e del prossimo secondo il regolamento di questa società.

3° L'osservanza di questo voto non obbliga sotto pena di colpa, se non in quelle cose, che sono contrarie ai comandamenti di Dio e di S. Madre Chiesa, ed alle disposizioni del superiore, che espone però il suo precetto con questa formula: Vi comando in virtù di S. Obbedienza.

4° L'ubbidienza ci assicura di fare la volontà di Dio. Sia ciascuno sottomesso al superiore e lo consideri in ogni cosa qual padre amoroso, e a lui obbedisca interamente, prontamente, con animo ilare e con umiltà; come a colui che in quell'azione rappresenta il volere di Dio medesimo.

5° Niuno diai sollecitudine di domandare cosa alcuna, ne di ricusarla. Chi per altro conoscesse essergli qualche cosa notevole o necessaria, lo esponga rispettosamente al superiore, che si darà sollecitudine di provvedere al bisogno.

6° Ognuno abbia gran confidenza col superiore, niun segreto del cuore si conservi verso di lui. Gli tenga eziandio la coscienza aperta ogni qual volta giudicherà tornare opportuno a maggior gloria di Dio e al bene dell'anima propria.

7° Ognuno obbedisca senza alcuna resistenza, ne col fatto, ne colle parole, ne col cuore. Quanto più una cosa sarà ripugnante a chi la fa, tanto più sarà meritoria avanti a Dio.

Capo 6° Del Voto di Povertà

1° L'osservanza del voto di povertà nella nostra congregazione consiste essenzialmente nel distacco da ogni bene terreno, il che noi praticheremo colla vita comune, riguardo al vitto e vestito, non riservando nulla per proprio uso senza speciale permesso del superiore.

2° È parte di questo voto il tener le camere nella massima semplicità, studiando di ornare il cuore di virtù; e non la persona o le pareti della camera.

3° Niuno in congregazione o fuori serbi denaro in proprietà o in deposito per qualunqu causa

senza il permesso del Superiore.

4° In caso di viaggio, o in caso che il Superiore mandi ad aprire od amministrare qualche casa di beneficenza, od a compiere qualche parte del nostro ministero, ove occorranno spese, il superiore darà le disposizioni secondo le esigenze dei tempi, dei luoghi e delle persone.

5° Il dare a mutuo, ricevere e dispensare quelle cose, che sono nella propria camera o nella casa, il far contratti di qualsiasi genere non solamente è proibito agli esterni, ma eziandio con quelli della Società senza licenza del Superiore.

Capo 7° Del Voto di Castità

1° Chi tratta colla gioventù abbandonata, deve certamente studiare di arricchirsi di ogni virtù. Ma la virtù angelica, la virtù più cara al Figliuolo di Dio, la virtù della castità deve essere coltivata in grado eminentissimo.

2° Chi non ha fondata speranza che col divino aiuto possa conservare la virtù della purezza nelle opere, nelle parole, nei pensieri, non si faccia a scrivere a questa congregazione, perché ad ogni parola egli sarebbe esposto a pericoli.

3° Le parole, gli sguardi anche indifferenti, sono talvolta malamente interpretati dai giovani già stati vittime delle umane passioni. Perciò si userà massima cautela nel discorrere o trattare anche di cose indifferenti con giovani di

ORATORIO S. FRANCESCO DI SALES  
TORINO  
VIA COTTOLENGO, 32  
DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE D. BOSCO

qualsiasi età e condizione.  
4° Fuggire le conversazioni delle persone di sesso diverso, e dei medesimi secolari; ove n'preveda pericolo per questa virtù.

5° Nessuno si rechi a casa di conoscenti od amici, senza espressa licenza del Superiore, il quale se può gli destinerà sempre un compagno.

6° Mèzzi efficaci per custodire questa virtù sono la frequente confessione e comunione, la pratica esatta dei consigli del confessore, fuga dell'ozio, mortificazione di tutti i sensi del corpo, frequenti visite a Gesù Sacramentato, frequenti giaculatorie a Maria S. a S. Giuseppe, a S. Francesco di Sales, a S. Luigi Gonzaga che sono i principali protettori di questa congregazione.

Capo 8° Governo religioso della Società

1. I socii riconosceranno per loro arbitro superiore assoluto il S. Pontefice, cui saranno in ogni luogo e in ogni tempo, in ogni loro disposizione unilmentemente e rispettosamente obbedienti. Ogni ogni membro della Società si darà la massima sollecitudine per promuovere e difendere la autorità e l'osservanza delle leggi della Chiesa cattolica, e del suo capo supremo legislatore e Vicario di G. C. sopra la terra.

2. Dopo il Romano Pontefice riconosceranno per loro Superiore il Venovo della Diocesi ove essi e la casa a cui essi appartengono, ed ogni socio

si offre in aiuto di Lui con tutti i mezzi loro possibili affine di difendere i diritti della religione, di promuoverne il bene, e specialmente se si tratta dell'istruzione della povera gioventù.

3. Riguardo poi all'amministrazione dei SS. Sacramenti, alla predicazione, e a tutto quello che riguarda il pubblico esercizio del S. Ministero i soci riconosceranno per loro superiore, il Venerando della Diocesi ove esiste la casa cui appartengono, per quanto è compatibile alle regole della Società.

4. In quanto alle ordinazioni, i soggetti saranno ordinati dall'Ordinario della diocesi dove si trovano gli Ordinandi secondo l'uso delle altre congregazioni, che hanno unione di case, cioè secondo l'uso ed i privilegi delle congregazioni considerate come ordini regolari.

Capo IX.

Governo interno della Società.

1. Per l'interno la Società dipende dalla casa Madre, che è governata da un Capitolo composto di un Rettore, Prefetto, economo, Direttore spirituale o catechista e tre consiglieri.

2. Al Rettore appartiene il proporre l'acettazione dei postulanti; assegnare a ciascuno le incumbenze riguardanti lo spirituale ed il temporale. Non potrà per altro concludere contratti intorno a sostanze immobili senza il consenso del capitolo.

3. Niuno, ad eccezione del Rettore e dei membri

ORATORIO S. FRANCESCO DI SALES  
TORINO  
VIA COTTOLINGO, 32  
DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE D. BOSCO

del Capitolo, può venire o ricevere lettere senza permesso del Superiore.

4. Il Rettore durerà nella sua carica dodici anni. Ma qualora, quod deus avertat, egli trascurasse gravemente i suoi doveri, il Prefetto ed il Direttore possono di comune accordo radunare il Capitolo ed i Direttori delle Case particolari, per avvisare efficacemente il Rettore. Qualora questa ammonizione non bastasse, il Capitolo presenterà il caso alla Congregazione degli Ordini Regolari, dietro al cui parere e risposta si può venire alla deposizione.

5. Il medesimo capitolo con radunato ha autorità di eleggere un altro Rettore.

6. Il Rettore convochi una volta all'anno il Capitolo coi Direttori delle Case particolari, per conoscere e provvedere ai bisogni della Società; dare quelle providenze, che secondo i tempi, i luoghi, e le persone, si giudicheranno opportune.

7. Il Capitolo con radunato potrà anche aggiungere al presente Regolamento, quegli articoli, che giudicherà opportuni pel bene della Società; ma sempre in senso conforme alle regole già approvate. Nascendo qualche dubbio intorno all'intelligenza di qualche articolo del presente Regolamento il Rettor Maggiore è autorizzato di dare al medesimo, quell'interpretazione, che gli sembrerà tornare di maggior gloria di Dio, e più conforme allo spirito della Società.

8. Per procedere poi al caso di sua morte il Rettore Maggiore si nominerà un Vicario fra gli individui della Congregazione e lo designerà con nome e cognome scritto in foglio di carta sigillato tenendo tutto segreto e sotto chiave. Sul piego sia scritto Rettore Provvisorio.

9. Il Vicario farà le veci del Rettore dalla morte di esso, finché non sia definitivamente eletto il successore; ma non potrà introdurre mutazione di sorta nella disciplina e nell'amministrazione durante il suo provvisorio governo.

### X. Elezione del Rettore Maggiore

1. Affinché uno possa essere eletto Rettore, si richiede che sia vissuto almeno otto anni in Congregazione, abbia compiuto trent'anni di età, abbia tenuto una vita esemplare in faccia a congregati. Qualora conoscessero tutte le altre doti in grado eminente l'età può dal capitolo diminuirsi fino a ventotto anni.

2. Per doppia causa accade di fare la elezione del Rettore Maggiore, cioè, o per la morte dell'Antecessore, o perché egli ha compiuto dodici anni di carica.

3. Se l'elezione ha luogo perché siano trascorsi dodici anni, allora si fa come segue:

Tre mesi prima che scada di carica, il Rettore Maggiore convocherà il capitolo della casa madre e farà presente che è imminente il fine della sua carica,

del che darà notizia ai direttori delle case particolari, e a tutti quelli che, secondo queste costituzioni, sono ammessi a dare i voti; mentre parteciperà l'epoca in cui termina la sua carica, fisserà il giorno per l'elezione del successore: il che se è possibile deve farsi non più di quindici giorni dopo la scadenza del Rettore antecedente.

Dal termine della carica del Rettore fino alla definitiva elezione del successore, egli prenderà nome ed autorità di vicario provvisorio, e continuerà a reggere la società, e trattare le cose che riguardano all'elezione del successore, finché il successore sia realmente costituito.

4. Interverranno a dare i voti per l'elezione del novello Rettore, il Vicario Provvisorio, il capitolo della Casa Madre, i direttori delle case particolari, e tutti quei soci che hanno espresso voti perpetui. Se poi alcuni di loro per qualsiasi causa non può recarsi a dare il voto, l'elezione si compirà dagli altri soci e sarà valida.

5. Una elezione si farà con: Inginocchiati avanti l'immagine del Crocifisso, invocheranno l'aiuto divino ed i lumi del S. coll'isimo: Veni Creator Spiritus. Dopo il Rettore Provvisorio e sporrà ai confratelli il motivo per cui li ha convocati, notando che ognuno è rigorosamente obbligato a dare il voto a colui, che giudicherà maggiormente capace a promuovere la gloria di Dio e la salute delle anime nella società. Quindi

si scrivano il proprio voto che piegato si mettera in un'urna a questo preparata. Chi otterra due terzi dei voti sara il novello Rettore o Superiore Generale.

6. Qualora la elezione deva farsi per la morte del Rettore maggiore si procedera con:

Morto il Rettore Maggiore, il Vicario ne dara avviso per iscritto ai Direttori di tutte le case particolari, affinche gli siano, al piu presto possibile, prestati i suffragi prescritti dalle costituzioni.

7. L'elezione dovra farsi non prima di tre mesi, e non piu tardi di sei mesi dalla morte del Rettore. A questo scopo il Vicario provvisorio radunera il Capitolo della Casa Madre e col suo consenso stabilira il giorno piu opportuno per la convocazione di quelli che devono prender parte al votazione. Saranno il voto quelli di cui nell'art. 4 del presente capo.

8. Chi avra conseguito i due terzi dei voti sara il Nuovo Superiore Generale.

9. Compinta l'elezione, il Vicario Provvisorio dara avviso a tutte le case particolari, facendo in modo che la notizia del novello Rettore giunga presto a cognizione di tutti i membri della Societa. Con questo atto termina ogni autorita del Rettore provvisorio.

10. Qualora il Rettore Maggiore morisse senza aver prima nominato il vicario provvisorio, il Capitolo della Casa Madre lo costituirà.

ORATORIO S. FRANCESCO DI SALES  
TORINO  
VIA COTTOLENGO, 32  
DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE D. BOSCO

Egli reggera la Societa sino all'effettuata elezione del novello Rettore Maggiore colla stessa autorita del Vicario provvisorio sovra nominato.

XI.  
Degli altri Superiori

1° Gli uffizi proprii degli altri Superiori saranno dal Rettore ripartiti secondo il bisogno.

2° Il Direttore spirituale per altro avra cura dei Novizi e si dara la massima sollecitudine per far loro conoscere e praticare lo spirito di carita e di zelo, che deve animare colui che desidera dedicare interamente la sua vita al bene delle anime.

3. Il parimenti uffizio del Direttore spirituale avra rispettivamente il Rettore qualora sorgesse qualche notevole tranuranza nel praticare o far osservare le regole della congregazione.

4. E' poi cura speciale del Direttore di vigilare sopra la condotta morale di tutti i congregati.

5. Il Prefetto, il Direttore spirituale saranno eletti dal Rettore: l'economo, i tre consiglieri saranno eletti pluralita di voti dai congregati professi che hanno fatto i voti perpetui.

6. Il prefetto fa le veci del Rettore in assenza di esso in tutte le cose, di cui avra ricevuto carica speciale.

7° Egli terra conto delle entrate e delle uscite pecuniarie, notera ogni sorta di lascito, donazione fatta alla casa e la destinazione delle medesime. Ogni vendita, ogni fu di rotanza mobili od immobili saranno sotto alla tutela e responsabilita del prefetto, dalla quale parte ogni cosa

e che di tutto deve render conto.

8° Il prefetto è come centro da cui devono partire tutte le spese e dove devono concentrarsi tutte le entrate pecuniarie. Egli dipende dal Rettore e a lui darà conto della sua gestione ogni volta che gliela domanderà.

9° ... L'economista avrà cura di tutto l'andamento materiale della casa.

10° I consiglieri prendano parte a tutte quelle deliberazioni, che riguardano all'accettazione od allontanamento di qualche membro della casa, ai contratti di compra o vendita di stabili; e finalmente nelle cose di maggior importanza che riguardano il retto generale progresso della congregazione. Se non avrà almeno la maggioranza dei voti, il Rettore deve sospendere le deliberazioni sopra l'oggetto proposto.

11° ... Nessununo dei superiori ad eccezione del Rettore, durerà tre anni nella sua carica e potrà essere rieletto.

## XII.

### Delle case particolari.

1° ... Qualora per tratto della divina provvidenza si aprisse una casa particolare fuori della casa Madre, il Superiore prima di tutto andrà a concertare quanto riguarda allo spirituale ed al temporale secondo le regole della casa Madre, col Vescovo della diocesi in cui trattasi di aprire la novella casa, e da quel Vescovo dipenderà in tutte le cose del suo ministero

che sono compatibili coll'osservanza delle regole della società.

2° ... Se poi la novella casa fosse un piccolo seminario od un seminario per chierici adulti allora, oltre la dipendenza nelle cose del suo ministero si sarà erigendo piena dipendenza dal Superiore ecclesiastico nella scelta delle materie d'insegnamento, dei libri da usarsi nella disciplina ed anche nell'amministrazione temporale si terrà a ciò che sarà stabilito col Rettore Maggiore.

3° ... I soci destinati per una casa novella non devono essere meno di due, di cui almeno uno deve essere sacerdote professore. Il Superiore prenderà il nome di direttore. Ogni casa potrà amministrare i beni donati e portati in congregazione per quella casa determinata, ma sempre nei limiti fissati dal Superiore generale.

4° ... Il Rettore maggiore visiterà almeno una volta all'anno le case particolari per esaminare se si compiono i doveri imposti dalla Società; ed osservare se l'amministrazione dell'ordine tenda realmente al suo scopo, qual è di promuovere la gloria di Dio ed il bene delle anime.

5° ... Il direttore dal suo canto deve tenere ogni sua gestione in modo da poterne o ogni momento render conto a Dio ed al Rettore Superiore, nella cui sommissione deve ravvisare i divini voleri.

6° Spetterà al Rettore maggiore in ogni nuova casa stabilire un capitolo compatibile al numero dei soci che vi abitano.

7° Questo capitolo sarà formato dal Rettor maggiore, dal direttore della nuova casa e dal capitolo della casa madre.

8° Il primo da eleggersi è il catechista, di poi l'economo ossia prefetto, quindi i consiglieri di mano in mano che vi sarà un numero competente di soci che dimorano regolarmente in quella casa.

9° Il catechista avrà cura delle cose più rituali di tutta la casa e sarà eziandio obbligato a dare gli opportuni avvisi al direttore qualora ne sia caso.

10° Se le distanze, i tempi, i luoghi persuadessero eccezioni nella formazione di questo capitolo e nelle attribuzioni dei membri, il Rettore maggiore ne ha piena autorità di farlo, previo per altro il consenso del capitolo della casa madre.

11° Il direttore non può comperare o vendere stabili senza il consenso del Rettore maggiore, soltanto nell'amministrazione ha piena autorità; ma nelle cose di maggior rilievo gli invita consiglio di radunare il suo capitolo e non deliberare senza che ne abbia il consenso.

XIII.

Accettazione.

1° Fatta domanda che taluno voglia entrare in congregazione, il Direttore spirituale

ne prenderà le debite informazioni; le quali farà tenere al Rettore.

2° Il rettore poi le presenterà o no per l'accettazione secondo che gli sembrerà meglio nel Signore. Ma quando è proposto al capitolo, rimane definitivamente accettato purché ottenga almeno la maggioranza dei voti.

3° La prova per essere ammesso ai voti sarà di un anno; ma niuno non li può fare se non ha compiuto i sedici anni di età.

4° I voti saranno per due volte rinnovati di tre in tre anni. Dopo i sei anni ognuno è libero di continuarli di tre in tre anni oppure farli perpetui, cioè di obbligarsi all'adempimento dei voti per tutta la vita.

5° Affinché un socio possa essere ricevuto nella società, oltre le qualità morali richieste dalle regole deve anche conformare la sua condotta antecedente anteriore con un certificato 1° di nascita e di battesimo, 2° di stato libero e di buona condotta fatto dal vescovo della diocesi a cui egli appartiene,

3° Sciolto da debiti; 4° mai essere stato processato; 5° Non aver alcun impedimento né fisico né morale, che lo renda irregolare per lo stato sacerdotale; 6° consenso dei parenti prima che faccia i voti.

6° Lo stato di sanità sia tale che almeno nell'anno di prova possa osservare tutte le regole della società senza fare eccezione di sorta.

7° Ogni socio se è destinato allo studio, entra

dovrà portare con se' 1° Corredo di vestuario conforme alla nota che dara al Direttore; 2° Cinquecento franchi nell'entrata per le spese, che occorrono nel vitto e vestito nell'anno di prova; 3° Duecento franchi in fine dell'anno prima di fare i voti.

8° I fratelli coadiutori porteranno soltanto il corredo e franchi 300 nella loro entrata senza ulteriore obbligazione.

9° Il Rettore potrà dispensare dalle condizioni poste nell'articolo 7 ed 8 qualora intervengano motivi ragionevoli di far eccezioni piu o meno ristrette.

10° La societa fidata alla Divina Provvidenza che non manca mai a coloro che in essa sperano provvedera a ciascuno quanto piu occorre in nel tempo che e sano come quando venisse ammalato. Tuttavia essa e soltanto tenuta a provvedere per quelli che emisero i voti.

11° A tutti si raccomandano caldamente due cose; 1° Guardarsi attentamente dal contrarre abitudini di qualsiasi genere indifferenti; 2° Il vestito, il letto e la cela nono mondi e decenti, farsi un grande studio per evitare la vanagloria e l'ambizione. L'abito piu pregiabile di un religioso e la santita della vita congiunta con un edificante contegno in tutte le sue azioni.

12° Ognuno sia disposto a soffrire, se occorre, caldo, freddo, sete, fame, stento e dispreggio ogni volta che tali cose contribuiscano a procurare la gloria di Dio, il bene delle anime altrui e la salvezza dell'anima propria.

XIV.

Pratiche di Pietà

1° La vita attiva a cui tende specialmente la nostra societa, fa che i suoi membri non possano aver comodita di fare molte pratiche in comune. Procureranno di supplire col vicendevole buon esempio e al perfetto adempimento dei doveri generali del Cristiano.

2° Ciascun socio si accostera ogni settimana al sacramento della penitenza dal confessore stabilito dal Rettore. I sacerdoti celebreranno ogni giorno la S. Messa e, qualora non possano, procureranno di annullarla. I chierici ed i fratelli coadiutori annulleranno ogni giorno la S. Messa e procureranno di fare la santa comunione ogni giorno festivo ed ogni giovedì. La compostezza della persona, la pronunzia chiara, devota, distinta delle parole dei divini uffizi; la modestia nel parlare, guardare camminare in casa e fuori di casa devono essere cose caratteristiche nei nostri congregati.

3° Ogni giorno si fara non meno di un ora di preghiera tra mentale ed orale, ad eccezione che uno sia impedito dall'esercizio del vero ministero. Nel qual caso supplira colla maggior frequenza di jaculatorie od indirizzandolo a Dio colla maggior intensita di affetto quei lavori che lo impediscono dagli ordinarii esercizi di pietà.

4° Ogni giorno si reciti la terza parte del Rosario di Maria S. e si fara un po di lettura spirituale.

- 5° In ciascuna settimana al venerdì si farà digiuno in onore della passione di N. S. Gesù Cristo.
- 6° In ogni mese l'ultimo sarà giorno di ritiro spirituale; ciascuno farà in esso l'esercizio della buona morte, aggiustando le cose temporali e spirituali come se dovesse abbandonare il mondo ed avviarsi all'eternità.
- 7° Ogni anno ognuno farà dieci giorni di esercizi spirituali, che termineranno con una buona confessione. Ognuno prima di essere ricevuto nella società farà ~~di più~~ qualche giorno di esercizi spirituali e la confessione generale.
- 8° Il Rettore potrà dipendere per qualche tempo e per quegli individui che meglio giudicherà nel Signore.
- 9° Quando la Divina Provvidenza chiamasse alla vita eterna qualche socio, sia laico, sia sacerdote, i confratelli di tutta la società celebreranno una messa in suffragio dell'anima del defunto. Quegli che non sono sacerdoti procureranno di fare almeno una volta la Santa Communion a questa fine.
- 10° La stessa opera di pietà si farà alla morte del padre e della madre di ciascun congregato, ma solamente nella casa dove dimora il socio che ha subita questa perdita.
- 11° Morendo il Rettore avrà suffragi duplicati e ciò per due motivi: 1° Come tributo di gratitudine per le cure e fatiche sostenute nel governo della società; 2° Per sollevarlo dalle pene del purgatorio

che forse dovrà patire per nostra ragione.

XV  
Oratio

- 1° L'abito della nostra società sarà secondo l'uso di quei paesi in cui i soci dovranno stabilire la sua dimora.
- 2° I sacerdoti porteranno regolarmente la sottana lunga eccetto che la ragione di viaggio od altro motivo persuaderanno diversamente.
- 3° I coadiutori per quanto è possibile andranno vestiti di nero. Il fracco dovrà almeno giungere fin sotto le ginocchia.

Formola dei voti.

Prima di fare i voti ogni confratello farà gli esercizi spirituali diretti specialmente a riflettere alla vocazione ed intruvvsi intorno alla materia dei voti che egli intende emettere, qualora con una chiara mente essere ciò secondo la volontà del Signore. Terminati gli esercizi spirituali, si radunerà il capitolo e se si può si raduneranno tutti i confratelli della casa.

Il Rettore con cotta e stola inviterà ognuno ad inginocchiarsi quando tutti inocheranno i lumi dello spirito santo recitando alternativamente l'inno: Teu Creator Spiritus eee.

Emitte Spiritum tuum est.  
Et renovabis ee

Oremus. Deus qui corda fidelium eee.  
Litanie della Beata Vergine coi versicali  
Oratio pro nobis. eee. e coll' Oremus. Concede nos eee.

A. S. Francesco di Sales. Pater, Ave e Gloria ecc.

Ora pro nobis Sancte Franciscus

Ut digni efficiamur ecc.

Oremus. Deus, qui animarum salutem ecc.

Summi il confratello, e se sono più, uno per volta, si porrà in mezzo a due profesi genuflesso avanti al Rettore, di poi a chiara ed intelligibile voce pronunzierà la seguente formola de' voti.

„ Nella piena conoscenza della fragilità ed instabilità  
„ della volontà mia, desideroso di fare per l'avvenire  
„ costantemente quelle cose che possono tornare a  
„ maggior gloria di Dio ed a vantaggio delle anime,  
„ io 16. 16. mi metto alla vostra presenza, onnipotente e  
„ sempiterno Iddio e rebene indegno del vostro cospetto,  
„ tuttavia confidato nella vostra bontà e misericordia  
„ infinita mosso dal desiderio di amarvi e servirvi in  
„ presenza della Beatissima Vergine Immacolata di S.  
„ Francesco di Sales di tutti i santi del Paradiso secondo  
„ il regolamento della società di S. Francesco, fervente  
„ di castità povertà ed obbedienza a Dio, ed a Voi, mio  
„ Superiore per lo spazio di tre anni oppure ecc.  
„ Vi prego pertanto umilmente a volermi secondo  
„ le nostre costituzioni comandare quelle cose che a  
„ voi sembrano di maggior gloria di Dio e di mag-  
„ gior vantaggio alle anime. Voi intanto, o Dio di  
„ bontà, per l'immensa vostra clemenza, pel sangue  
„ di G. C. sparso per noi, degnatevi di accettare questo  
„ sacrificio in rendimento di grazie per molti bene-  
„ fici, che mi avete fatto ed in espiatione de' miei  
„ peccati. Voi mi avete inspirato il desiderio di  
„ far questo voto, voi concedetemi la grazia di adempirlo.

„ Sancta Maria, Virgo Immaculata S. Francisci Salesi;  
„ omnes Sancti et Sanctae dei intercedite pro me.  
„ ut Deum meum diligens cujus soli in hoc mundo  
„ serviens ad aeterna proemia merear pervenire.  
„ Amen. „

Indi il novello socio andrà a porre il nome in un libro ove sottoscriverà la scheda seguente. Scheda ~~da~~ <sup>to</sup> sottoscritto ho letto ed intero le regole della società di S. Francesco di Sales; prometto di osservare costantemente secondo la formola dei voti da me ora pronunziata.

Corino il . . . del mese di . . . l'anno 16. 16.  
Sopra si reciterà alternativamente il Be Deum, in fine di cui; se il Rettore giudicherà bene farà una breve morale esortazione e terminerà col salmo Laudate Dominum in res gestas ecc.

Appendice degli esterni.  
XVI

- 1° Qualunque persona anche vivendo nel secolo, nella propria casa, in seno alla propria famiglia potrà appartenere alla nostra società.
- 2° Egli non farà alcun voto, ma procurerà di mettere in pratica quella parte di regolamento che è compatibile colla sua età col suo stato e condizione, come sarebbe fare o promuovere catechismi a favore dei poveri fanciulli; procurare la professione di buoni libri, dare opera perché abbiano luogo tridui novene, esercizi spirituali ed altre simili opere di virtù, che siano special.

mente dirette al bene spirituale della gioventù e del basso popolo.

3° Per partecipare dei beni spirituali della società, bisogna che il Socio faccia almeno una promessa al Rettore di impiegarsi in quelle cose che egli giudicherà tornare a maggior gloria di Dio.

4° Tale promessa per altro non obbliga sotto pena di colpa nemmeno seuale.

Lettera spiegativa dell'articolo resto  
Capo V.  
Figliuoli Amantissimi,

1869, VIII, 15

MB IX 688

R.O. 5+1374 bis; 6, 1374

S. 131.02

La divina provvidenza dispone che la nostra Pia società fosse dalla S. Sede definitivamente approvata, e noi, mentre nell'unilta del nostro cuore ringraziamo la bontà del Signore, dobbiamo adoperarci con tutta sollecitudine per corrispondere allo scopo che si siamo prefissi entrando in congregazione e mantenere l'esatta osservanza delle regole in tutti quelli che le hanno proferte.

Tra gli articoli di esse, avvi quello che riguarda alle relazioni ed alle confidenze che devono passare tra Superiori ed inferiori. « Bisarcuno

si dice al Capo 5° Art. 6° abbia grande confidenza col Superiore, ne gli nasconda alcun segreto del suo cuore ».

Quest' articolo è della massima importanza, e si è osservato che i trattamenti del Superiore coi subalterni suoi tornano di grande vantaggio, in questo modo gli uni possono con tutta libertà esporre i loro bisogni e dimandarne gli opportuni consigli, mentre il Superiore può dare avvisi e direzioni adattati alla società e a suoi membri. Sembra che ciò appunto voglia significare lo Spirito Santo quando dice: Veni soli, quiam cum cecideris non habet subleuantem (Eccl. 4. 10) Quasi a chi è solo, perché egli non ha mai chilo aiuti ad alzarsi nella caduta. Si poi aggiunge: per chi vive in società se uno cade on trova in pericolo di cadere, viene da un altro sostenuto ed in certo modo puntellata la macaduta. Si unus ceciderit ab altero fulciatur (Idem). In questa guisa, dice S. Commaro, il religioso conseguire il suo scopo, egli è avvertito nei pericoli, e aiutato a risorgere in caso di caduta. Stuatur a sociis ad resurgendum.

affinchi si possa riportare questo vantaggio dalla nostra società; si è pensato di stabilire alcune cose, che si possono dire conseguenze pratiche dell'articolo sopra nominato.

1° Ogni mese saranno tenute due conferenze, di cui una intorno alla lettura e spiegazione delle regole della congregazione, l'altra

conferenza intorno a materia morale, ma in modo pratico ed adattato alle persone a cui si parla.

2<sup>o</sup> Ogni socio si presenterà ~~almeno~~ una volta al mese dal Direttore della casa cui appartiene e gli esporrà quanto egli giudicherà vantaggioso al bene dell'anima sua, e se ha qualche dubbio intorno all'osservanza delle regole e lo esporrà chiedendo quei consigli che gli sembrano più opportuni pel suo profitto spirituale e temporale. Dal canto suo il Direttore colla dovuta carità ascolterà a tempo determinato ogni cosa; anzi procurerà interrogare separatamente ciascun socio intorno alla salute corporale, agli uffizi che apre, e alla osservanza religiosa, agli studi o lavori cui deve attendere. In fine procurerà di incoraggiarlo, aiutarlo coll'opera e col consiglio per mettersi in uno stato da poter godere la pace del cuore e la tranquillità di coscienza, che deve essere lo scopo principale di tutti quelli che fanno parte di questa pia società.

3<sup>o</sup> Si regola ordinaria il Direttore d'ogni casa particolare una volta al mese darà al Rettor Maggiore conto esatto dello stato morale e materiale dei confratelli, più un cenno sull'andamento materiale della casa a lui affidata; e con il Superiore stesso sarà in grado di conoscere lo stato dei suoi confratelli; provvedere ai loro bisogni e prendere quelle deliberazioni che concorrono a facilitare

l'osservanza delle regole ed il vantaggio della intera società.

Si nota una piccola eccezione per la casa Madre. Quelli che qui compongono il Capitolo, e quei sacerdoti che lo dimandano, possono presentarsi al Rettore Maggiore per esporgli quanto è del caso.

Render conto di se al proprio superiore è pratica generale di tutte le case religiose e se ne trova un gran vantaggio, con che io ne spero gran bene eziandio tra noi; soprattutto per conseguire la tanto necessaria pace del cuore e la tranquillità di coscienza.

Molte cose dovranno dirsi a questo riguardo. Ciò si farà con altra lettera, con apposite conferenze e specialmente nei prossimi spirituali esercizi di Bruffarello, se l'addio nella sua grande misericordia ci conserverà, come spero, e ci aiuterà a poterli nel prossimo mese di settembre, tutti colà raccogliere. Amino miei cari figliuoli! Non abbiamo una grande impresa tra mano. Molte anime attendono la salvezza da noi; tra queste anime la prima deve essere la nostra di poi quella dei nostri soci e quella di qualunque fedele cristiano cui si accada poter recare qualche vantaggio. Dio è con noi adoperiamoci per corrispondere ai favori che ci ha concessi e che speriamo ci voglia in maggior copia concedere per l'avvenire. La grazia di N. S. J. C. sia sempre con noi e con

lo spirito del fervore ed il prezioso dono della perseveranza nella società: Amen.

Solenne giorno dell'Assunzione di M. S.

Decreto d'approvazione  
della Congregazione

Secretum S. Congregationis Episcoporum obregularium pro Ordinibus  
S. Francisci Salesii

Secretum

Salus animarum, quarum curam a Principe Pastorum accepit Summus Summus Pastor Cuius Papa II continuo eum vigilem reddit, ut nihil ineptum relinquat, quo Sacrosancta Catholica fides, sine qua impossibile est placere Deo, ubique terrarum viget semper atque augeatur. Quo circa singulari sua Apostolica Benevolentia eos potissimum seculariter viros prosequitur qui in societatem adunat juventutis curam respiciunt, eam spiritus intelligentiae omnique studio ab contentione uberes in vinea Domini fructus virtutis et honestatis afferre conantur. Quum Sanctitas sua inter huiusmodi societatis unum noverit bona Ecclesiarum virorum congregationem quae a Sancto Francisco Salesio nun cupata anno 1841 a Sacerdote Joanne Bosco Augustae Cavendishum erecta fuit illam sub die 1<sup>o</sup> Julii 1864 Apostolicae Laudis decreto condoleoravit. memoratus fundator nuperum Urbem petiit atque penes Sanctam sedem curae postulavit, ut praefectum Congregationem, eiusque Constitutiones approbare dignaretur. Summus vero Pontifex in audientia habita ab infrascripto S. secretario huius Sacrae Congregationis Episcoporum

et Regularium sub die 19 februarii 1869. attentis literis commendatitiis plurimorum Antistitum enuntiatam piam Congregationem, ut societatem votorum simplicium, sub regimine Moderatoris generalis salve Ordinariorum iurisdictione ad formam sacrorum Canonum et Apostolicarum Constitutionum approbavit, confirmavit ut praesenti decreto tenori approbat atque confirmat dilata ad opportunius tempus approbatione Constitutionem quae commendandae erunt iuxta animadvertiones ex mandato Sanctitatis nostrae iam alias communicatas excepta quota, quae modificanda erit pro ab requiritur, nempe Sanctitas nostra replicationibus Sacerdoti Joannes Bosco benigne annuens eidem enunciatae piae Congregationis Moderatori generali facultatem habuit ad decennium duraturam alumnis qui in eisdem Congregationis aliquo Collegio vel Convito ante aetatem annosum quaterdecim excepti fuerint, vel in pastorem excipiantur ac nomine praefectae piae Congregationis suo tempore dederunt vel in portum stabunt relaxandi litteras dimensionales et Consensum et Ordines tam Minores quam Maiores recipiendos; ita tamen ut si a praefecta Congregatione quavis de causa demittantur suspensio non eant ab exercitio susceptorum Ordinum, donec de sufficienti sacro patrimonio in Sacris Ordinibus in constituti benivolentem Episcopum receptam inveniant.

Contrariis quibus recurre non obstantibus. Datum Romae ex Sacrae Congregationis Episcoporum

et Regularium sub die 1<sup>o</sup> Martii 1869.

Firmans A. Card. Luaglia  
 Praefectus S. J.  
 et subscript. H. Megliati Sec<sup>o</sup>rius. 6  
 Ita ab originali huius Curiae Ar<sup>ch</sup>iepiscopi  
 exhibito et restituito  
 dat Baurinum die 17 Aprilis 1871

Ch. Gaudi protauctor

Ita necessaria per emettere i voti e  
 tempo di prova

In quacumque religione, tam virorum quam  
 mulierum, professio non fit ante XVI  
 annum expletum, nec qui minore tempore;  
 quam per annum, post susceptum habitum  
 in probatione steterit, ad professionem ad-  
 mittatur. Professio, autem, aut ea facta  
 sit nulla, nullamque indicat obligationem  
 ad alicuius regulae vel religionis vel ordinis  
 observationem, aut ad alios quoscumque  
 affectus. Conc. Trident. Sess. XXV. c. XV.

It. B. Hand abs re erit hic animad-  
 vertere Con. Trident. decretis congregationem  
 nostram hand stricte contineri et hinc  
 rectoris esse pro libitu ab et probatio-  
 ne eximere.

ARCHIVIO SALESIANO  
CENTRALE

17720303